

STATUTO

SOMMARIO

1.	Denominazione sociale	2
2.	Oggetto sociale	2
3.	Sede della società	3
4.	Domicilio dei soci	3
5.	Durata della società	3
6.	Capitale sociale, soci e conferimenti	3
7.	Aumento del capitale sociale	4
8.	Riduzione del capitale sociale	5
9.	Contributi consortili e finanziamenti dei soci	5
10.	Partecipazioni e diritti sociali	6
11.	Prestazioni accessorie	7
12.	Trasferimento delle partecipazioni	7
13.	Decisioni dei soci	8
14.	Deliberazioni dell'assemblea dei soci	9
15.	Amministrazione della società - Rappresentanza	11
16.	Comitato di Direzione	14
17.	Organo di controllo	15
18.	Recesso del socio	16
19.	Esclusione del socio	17
20.	Bilancio – Utili – Ripartizione spese di gestione	17
21.	Scioglimento e liquidazione	18
22.	Normativa applicabile	18

1. Denominazione sociale

1.1. È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Cod. Civ., una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

“VIVERACQUA s.c. a r.l.”

2. Oggetto sociale

2.1. La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati:

- a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006;
- b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite, cartografia e simili;
- c) ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione;
- d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio *call center*);
- e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
- f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili);
- g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

2.2. La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento di attività complementari o accessorie alla gestione del Servizio Idrico Integrato o strumentali alle finalità istituzionali degli enti consorziati.

2.3. La Società può compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle finalità consortili, nonché, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari.

2.4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. Sono quindi tassativamente escluse tutte le attività riservate dalla legge a

determinate categorie di soggetti iscritti in appositi albi o elenchi, ed in particolare quelle di sollecitazione del pubblico risparmio, di erogazione del credito al consumo e finanziarie nei confronti del pubblico.

In ogni caso, la Società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante della propria attività a favore dei soci. Le residue attività possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e nei limiti da esse consentiti, essere prestate nei confronti di altri soggetti, purché non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese ai soci o sottraggano risorse finanziarie ed economiche destinate alle attività stesse e purché, comunque, siano funzionali alla realizzazione dell'interesse dei soci consorziati.

3. Sede della società

3.1. La Società ha sede legale e amministrativa nel Comune di Verona (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

3.2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al punto 3.1.

4. Domicilio dei soci

4.1. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine, la Società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

4.2. E' onere del socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica.

5. Durata della società

5.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con decisione dei soci da assumersi mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui al successivo punto 14.

6. Capitale sociale, soci e conferimenti

6.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 97.482,00 (novantasettemilaquattrocentottantadue virgola zero zero centesimi) e può essere detenuto unicamente da società o enti cui sia affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato, come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, in Comuni della Regione Veneto.

L'ingresso del nuovo socio consorziato nella compagine sociale potrà avvenire o con un corrispondente aumento del capitale sociale o per effetto della cessione da parte dei soci di partecipazioni sociali nel rispetto della legge e di quanto infra previsto. In ogni caso il richiedente l'ammissione dovrà esplicitamente indicare nella domanda scritta di ammissione da presentarsi alla Società: i) di essere a conoscenza e di approvare lo statuto

sociale e ii) di approvare la nomina dei componenti degli organi sociali in carica.

6.2. Per tutta la durata della Società e salvo rinuncia da parte dei singoli soci in occasione di modifiche all'ammontare del capitale, ciascun socio consorziato si obbliga a mantenere le quote ad esso appartenenti e/o spettanti fra loro proporzionate sulla base del numero di abitanti residenti nei territori per i quali è stato disposto da parte dell'Ente competente l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore del socio medesimo, come risultanti dal censimento ISTAT del 2001.

6.3. La quota sottoscritta da ciascun socio è liberata mediante conferimento in denaro ovvero, in sostituzione, ove ne siano determinate le caratteristiche ai sensi di legge, mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria ai sensi dell'art. 2464 comma 4° cod. civ.

6.4. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

7. Aumento del capitale sociale

7.1. Fermo restando quanto disposto dal punto 6.1 e dal punto 6.2, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal successivo punto 14.

7.2. In caso di delibera assembleare di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo (diritto di opzione) in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

7.3. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti 6.1. e 6.2, all'esclusivo fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi enti e/o soggetti gestori aventi le caratteristiche ivi previste, i soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter c.c., anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione. In tal caso è escluso per i soci il diritto di opzione di cui al precedente punto 7.2.; tuttavia, i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi del successivo punto 18.

Il diritto di opzione potrà, quindi, essere limitato o escluso a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto e sono stati ammessi a partecipare alla Società, sempre nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e del presente statuto. L'assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dal successivo punto 14, unitamente alla delibera di aumento di capitale sociale, può, quindi, consentire l'ammissione di nuovi soci, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti 6.1. e 6.2.

7.4. I soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate.

7.5. È consentito all'assemblea dei soci, in sede di deliberazione dell'aumento di capitale, prevederne la possibilità di sottoscrizione parziale (scindibilità dell'aumento).

7.6. A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

La delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in assenza di indicazioni in merito, il conferimento deve farsi in denaro.

7.7. Se si conferiscono prestazioni d'opera o di servizi è indispensabile la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite in ogni momento con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. Il socio che conferisce la prestazione su indicata presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da iscritto al registro dei Revisori contabili o da società di revisione iscritta all'albo speciale).

7.8. E' consentito ai soci sottoscrittori di aumento di capitale, da liberarsi mediante conferimento in denaro, sostituire al versamento la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria ai sensi dell'art. 2464 comma 4° del codice civile ove ne siano determinate le caratteristiche ai sensi di legge.

7.9. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la quota di partecipazione ciascun socio resta immutata.

8. Riduzione del capitale sociale

8.1. Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dal punto 14.

8.2. In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale stesso per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea dei soci, della documentazione indicata dall'art. 2482 *bis* comma 2 del codice civile e precisamente della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio sindacale o del Revisore, se nominati.

8.3. Spetta comunque ai soci il diritto ad ottenere dalla Società, nel periodo che intercorre dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia dei suddetti documenti.

9. Contributi consortili e finanziamenti dei soci

9.1. Per il raggiungimento degli scopi sociali, ai sensi dell'art. 2615-ter Cod. Civ., è fatto obbligo a ciascun socio di versare i contributi in denaro che dovessero essere eventualmente determinati dall'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale o il Revisore, se nominati. In considerazione degli scopi consortili della società, l'organo amministrativo, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio nell'interesse comune, potrà, quindi, chiedere ai soci, in misura corrispondente alla quota di partecipazione ove non siano determinabili diversi criteri di ripartizione, il versamento dei contributi sia ordinari annui che straordinari ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile.

Il contributo annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio e, se del caso, verrà commisurato alla corrispondente frazione d'anno.

Il versamento dei contributi e la loro entità viene deliberato dall'organo amministrativo, secondo quanto infra precisato.

I contributi versati dai soci, i contributi dello stato o di altri enti o soggetti a

qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività costituiscono il fondo consortile.

I costi sostenuti dai soci, nell'interesse della società consortile e nell'ambito dei lavori e dei progetti, saranno rimborsati pro-quota dalla società secondo i criteri previsti dai lavori e dai progetti stessi.

Ciascun socio potrà usufruire dell'attività della società consortile ed in tal caso sarà tenuto a corrispondere alla società un contributo secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo.

Il corrispettivo per i servizi eventualmente resi alle imprese non consorziate dovrà essere gravato di una congrua quota forfettaria a titolo di concorso nelle spese generali di gestione della società.

I soci devono:

- a) eseguire le commesse assunte per loro conto dalla società consortile;
- b) osservare scrupolosamente le norme contrattuali, relative alle commesse di cui alla lettera a) con particolare riferimento a tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- c) sottoporsi a tutti i controlli disposti dall'organo amministrativo, finalizzati ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali di cui alla precedente lettera b);
- d) trasmettere tempestivamente all'organo amministrativo relazioni, dati e notizie in genere, che l'organo amministrativo dovesse ritenere necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali,
- e) rimborsare le spese sostenute dalla società consortile per loro conto;
- f) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con la società consortile;
- g) osservare le disposizioni del presente statuto, le deliberazioni assembleari e dell'organo amministrativo.

9.2. Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti delle leggi vigenti, i soci possono inoltre effettuare, in proporzione alle quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, che non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico in base alla normativa bancaria e creditizia.

Salvo diversa determinazione, i versamenti a titolo di finanziamento effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

9.3. Le somme versate dai soci in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o possono essere trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

9.4. In caso di rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

10. Partecipazioni e diritti sociali

10.1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

10.2. E' possibile attribuire partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Tuttavia, in assenza di specifica decisione dell'assemblea dei soci, le partecipazioni dei soci si intendono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

10.3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

10.4. Nel caso di proprietà di una partecipazione, si applica l'art. 2468, comma quinto, del codice civile, e nel caso di pegno, usufrutto o sequestro

delle partecipazioni, si applica l'art. 2352 del codice civile.

11. Prestazioni accessorie

11.1. Anche in considerazione della natura consortile della Società e in applicazione analogica dell'art. 2345 del codice civile, l'atto costitutivo, o una successiva modifica dello stesso, da adottarsi all'unanimità dei soci, può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.

11.2. Le eventuali convenzioni, che recepiscono la disciplina delle prestazioni accessorie dei soci fissata nello statuto e da considerarsi parte integrante dello stesso, sono approvate dall'assemblea dei soci, sempre all'unanimità, individuano le aree gestionali per le quali è richiesta la prestazione del socio e ne fissano le modalità di svolgimento e di remunerazione; analogo procedimento sarà adottato per eventuali modifiche delle convenzioni suddette.

11.3. Gli obblighi, derivanti a carico dei soci ai sensi del presente punto 11, non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

11.4. Le convenzioni per la disciplina delle prestazioni accessorie dei soci sono approvate dall'assemblea dei soci, individuano le aree gestionali per le quali è richiesta la prestazione del socio e ne fissano le modalità di svolgimento e di eventuale remunerazione.

12. Trasferimento delle partecipazioni

12.1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo tra soci oppure a favore dei soggetti indicati al punto 6.1., nell'osservanza del diritto di gradimento dei soci di cui ai punti seguenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione o di diritti di opzione.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Le disposizioni relative al gradimento si applicano anche alla costituzione per atto tra vivi di diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle partecipazioni.

12.2. Il trasferimento della partecipazione a terzi è subordinato al gradimento che deve essere espresso in assemblea da tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, purché non consti il diniego espresso da tanti soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale.

L'assemblea, ove esprima parere negativo sul potenziale acquirente e in mancanza di indicazione di altro acquirente gradito, sarà tenuta ad enunciare i motivi di tale diniego che dovranno essere correlati alla oggettiva situazione della società consortile, alle sue finalità ed alle caratteristiche del potenziale acquirente in relazione a quanto previsto dai precedenti punti 6.1 et 6.2. Il gradimento potrà, inoltre, essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

12.3. A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta alla società, tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale siano contenuti la proposta di alienazione, le generalità del potenziale acquirente (e/o del titolare del diritto reale, e/o del beneficiario della garanzia) e la descrizione della partecipazione da trasferire.

12.4. L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. L'assemblea delibera con le maggioranze suindicate senza tener conto della partecipazione del socio alienante, e anche senza obbligo di motivazione, qualora indichi altro acquirente gradito.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'organo amministrativo.

La decisione deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento; in assenza di risposta nel termine suddetto, il gradimento si intende concesso e il socio potrà trasferire la sua partecipazione al soggetto indicato nella proposta di trasferimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione, dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'assemblea indicherà nella decisione di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

Ove il gradimento sia negato senza motivazione ma non sia indicato il nominativo di un altro acquirente, il socio che intende alienare la sua partecipazione potrà esercitare la propria facoltà di recedere dalla società ai sensi di legge.

Trascorsi sessanta giorni da quello in cui il socio abbia acquisito, attraverso la comunicazione del gradimento o in forza della mancata risposta o della comunicazione del nominativo di altro acquirente gradito, il diritto al trasferimento della partecipazione od alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulla partecipazione stessa, senza che sia pervenuta alla società consortile la comunicazione dell'effettivo trasferimento o della effettiva costituzione di diritti reali, il socio si intenderà decaduto dal diritto di effettuare l'operazione con efficacia verso la società consortile e la procedura di cui sopra dovrà essere ripetuta.

13. Decisioni dei soci

13.1. I soci, con metodo assembleare ed in via collegiale secondo le modalità di cui al successivo punto 14, decidono, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) la nomina dei componenti l'organo amministrativo;
- b) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- c) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis e la

riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482-ter del codice civile.

- f) l'approvazione del bilancio e l'utilizzo di eventuali utili;
- g) l'approvazione degli indirizzi strategici;
- h) l'approvazione dei budget di esercizio e dei conti economici previsionali pluriennali;
- i) la determinazione della struttura organizzativa e il dimensionamento dell'organico;
- j) l'eventuale istituzione di organismi facoltativi miranti ad assicurare il collegamento ed il controllo da parte dei consorziati;
- k) l'autorizzazione agli amministratori a compiere atti di gestione comportanti un impegno di spesa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero centesimi) per singolo atto, fatti salvi gli impegni di spesa già autorizzati nel budget di esercizio o in altra occasione.

13.3. Non possono partecipare alle decisioni dei soci i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14. Deliberazioni dell'assemblea dei soci

14.1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

14.2. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea tramite lettera raccomandata, anche a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma) ovvero, in caso di urgenza valutata dallo stesso organo amministrativo, con avviso trasmesso mediante telegramma o fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di convocazione tramite fax o posta elettronica, l'avviso viene spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica del socio da questi espressamente comunicato alla Società.

14.3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. In ogni caso, anche in seconda convocazione si adottano le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

14.5. L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o comunque informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.6. Gli amministratori e i sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi presso la Società, nella quale attestano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non volersi opporre alla trattazione dei medesimi.

14.7. L'assemblea è presieduta dal rappresentante del socio di maggioranza anche relativa, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei

presenti in caso di assenza o di impedimento di questi.

14.8. L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario, che può essere scelto anche tra i non soci.

14.9. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

14.10. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.11. Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto.

14.12. Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta, oltre che da un proprio dipendente, altresì da un amministratore della Società o da un altro socio. La delega deve essere conservata agli atti della Società e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega che viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

14.13. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente Statuto o di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il voto deve essere palese.

14.14. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

14.15. Il verbale deve essere redatto e trascritto nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della delibera.

14.16. L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti, di cui si deve dare atto in sede di redazione del verbale dell'assemblea:

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario e in ogni luogo audio/video collegato si deve predisporre il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

b) il Presidente dell'assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla

votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15. Amministrazione della società - Rappresentanza

15.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina, da 2 (due) o 3 (tre) consiglieri, elevabili sino a 5 (cinque) qualora il capitale sociale sia pari o superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero centesimi) interamente versati. In ottemperanza al disposto del D.P.R. n. 251/2012 la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata secondo modalità, in seguito descritte, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque uno dei componenti.

15.2. Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

15.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori, che sono stati nominati fra i componenti del Comitato di Direzione di cui al punto 16, con le modalità di cui al successivo punto 15.5, decadono dall'ufficio qualora cessino di ricoprire la carica di Direttore Generale o Amministratore Delegato di uno dei soci.

15.4. Salvo i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo e salvo diversa decisione unanime dei soci, gli amministratori sono eletti fra i componenti del Comitato di Direzione di cui al punto 16, con le modalità di cui al successivo punto 15.5, fatto in ogni caso salvo il rispetto della vigente normativa in materia di quote di genere.

Gli amministratori durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. È ammessa la rieleggibilità. Essi sono revocabili, in qualunque tempo con decisione unanime dei soci, senza che nulla sia dovuto loro a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

15.5. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio non può presentare più di una lista di candidati. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati che, in applicazione al riparto tra i generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, sino al numero, eventualmente superiore, degli amministratori che debbono comporre il Consiglio di amministrazione. I successivi quozienti così ottenuti vengono, nell'ordine dato dai numeri progressivi, assegnati ai candidati di ciascuna lista, i quali vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che, nella graduatoria, hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, è preferito quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora il risultato della graduatoria così formata non consenta il rispetto delle previsioni di legge in materia di rappresentazione di genere, si procederà come segue:

A) qualora nessuna lista ottenga più di un componente, il candidato della lista che ha ottenuto il quoziente più basso della graduatoria sarà automaticamente sostituito dall'esponente (della medesima lista) del genere meno rappresentato che abbia ottenuto il successivo quoziente della graduatoria;

B) qualora una o più liste ottengano più componenti, l'ultimo del genere più rappresentato in base al numero progressivo dei candidati della lista, fra le predette, con il maggior numero di voti, sarà automaticamente sostituito dall'esponente successivo (della medesima lista) del genere meno rappresentato;

C) qualora, nonostante l'applicazione di quanto sub B), non vi fosse ancora rispetto delle previsioni di legge sopra richiamate, si procederà analogamente con i candidati della lista con il numero di voti immediatamente successivo (in ordine decrescente).

15.6. La cessazione del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.7. Qualora non abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente con funzioni vicarie.

15.8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi, in giudizio, ed anche in sede amministrativa.

In caso di assenza o impedimento di questi, la rappresentanza della Società spetta al Vice Presidente (di fronte ai terzi la firma di chi fa le veci del Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo).

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi, in giudizio, ed anche in sede amministrativa, spetta anche ai singoli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

15.9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

15.10. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio o degli amministratori deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale se nominato; tale Collegio può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In mancanza del Collegio sindacale, spetta ai soci con delibera assembleare procedere con urgenza alla nomina del nuovo organo amministrativo e al compimento nel frattempo degli atti di ordinaria amministrazione urgenti.

15.11. La gestione della Società è attribuita all'organo amministrativo; a tal

fine tale organo può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci. In ogni caso è richiesta la preventiva autorizzazione dei soci, che decideranno ai sensi del punto 13 con la maggioranza prevista al punto 14, per il compimento dei seguenti atti:

- ogni atto o disposizione comportante una spesa superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero centesimi) per singola operazione, fatti salvi gli impegni di spesa già autorizzati nel budget di esercizio o in altra occasione;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- l'assunzione di mutui;
- il rilascio di fidejussioni o altre garanzie, sia reali che personali;
- la transazione di controversie.

15.12. Il compimento di uno degli atti indicati al punto precedente in assenza della preventiva e obbligatoria autorizzazione dei soci dà luogo a responsabilità degli amministratori e rappresenta giusta causa per la loro revoca.

L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori, institori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ai sensi e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e comunque di legge, ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione.

15.13. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere attribuito un compenso per ciascun esercizio determinato dai soci con delibera assembleare. Nel rispetto delle leggi vigenti, il compenso può anche essere determinato secondo forme diverse da quelle in denaro.

15.14. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, prevale la decisione votata dal Presidente, sempre che il Consiglio sia formato da più di due membri. Qualora il consiglio sia formato da due soli membri, in caso di parità di voto, la decisione viene sottoposta all'Assemblea, da convocarsi di urgenza ai sensi di statuto.

15.15. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno un giorno libero prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla Società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove

purché in Italia.

15.16. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

15.17. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti di cui si deve dare atto nel verbale della riunione:

- nell'avviso di convocazione dell'adunanza, a meno che si tratti di adunanza totalitaria, siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;
- il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.18. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.19. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi 5 (cinque) giorni nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

16. Comitato di Direzione

16.1. E' istituito, salvo sia diversamente deciso dai soci all'unanimità, con poteri consultivi e con finalità di coordinamento fra la Società e i soci, un Comitato di Direzione.

16.2. Ciascun socio designa un componente del Comitato, nella persona del proprio Direttore Generale o Amministratore Delegato. I componenti del Comitato di Direzione decadono qualora cessino di ricoprire la carica di Direttore Generale o Amministratore Delegato di uno dei soci e devono essere sostituiti dal rispettivo socio.

16.3. Il Comitato di Direzione è chiamato ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione in caso di trattazione di argomenti relativi a:

- proposte degli indirizzi strategici;
- proposte delle iniziative operative;
- collaborazione sinergica con le aziende associate.

16.4. Nel verbale del Consiglio di Amministrazione devono essere riportate

le dichiarazioni dei componenti del Comitato di Direzione su loro richiesta.

17. Organo di controllo

17.1. Quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore legale dei conti o un collegio sindacale. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla Legge.

17.2. In caso di nomina del Collegio Sindacale o del revisore legale dei conti, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia a' sensi degli articoli seguenti, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e le norme di cui al D.Lgs. 39/2010.

17.3. Alla nomina del Collegio Sindacale o del revisore i soci provvedono mediante delibera da assumere con la maggioranza prevista al punto 14. Il Presidente del collegio sindacale è pure nominato dai soci, in occasione della nomina del Collegio stesso.

17.4. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci.

17.5. Il Collegio Sindacale, ove eserciti la revisione legale dei conti sulla società (salvo sia diversamente disposto al riguardo), dovrà essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

17.6. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

17.7. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

17.8. Non possono essere nominati sindaci e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 del codice civile.

17.9. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri contemplati dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile ed, inoltre, esercita la revisione legale dei conti sulla società (salvo sia diversamente disposto al riguardo); si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2406, 2407 et 2408 del codice civile.

17.10. Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della loro nomina con delibera da parte dei soci per l'intero periodo del loro incarico.

17.11. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale entro i successivi 15 (quindici) giorni e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

17.12. Il Collegio sindacale deve riunirsi presso la sede sociale almeno ogni novanta giorni. Per la convocazione del Collegio sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. In tal caso le parole ivi riportate "Libro delle decisioni degli Amministratori" devono intendersi sostituite dalle seguenti "Libro delle decisioni del Collegio sindacale". Sono comunque valide le riunioni del Collegio sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica.

17.13. Le adunanze del Collegio sindacale possono essere tenute anche in audio/video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video

collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché di regolare lo svolgimento della riunione;
- il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

17.14. In caso di nomina obbligatoria del Collegio sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti, anziché essere conferito al Collegio sindacale stesso, può essere affidato ad un revisore contabile iscritto nell'apposito Registro istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

17.15. Alla nomina del Revisore legale dei conti i soci provvedono mediante delibera da assumere con le maggioranze previste al punto 14.

Il corrispettivo del revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto delle norme di Legge.

Il revisore legale svolge le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e ne risponde ai sensi dell'art. 15 del medesimo Decreto.

17.16. Per tutto quanto non contemplato nel presente atto costitutivo trovano applicazione in merito al revisore legale dei conti le disposizioni previste per le società per azioni.

18. Recesso del socio

18.1. Il diritto di recesso compete al socio in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto e nel caso di cessazione dell'affidamento del servizio ricevuto dalla propria Autorità d'Ambito.

Il recesso è altresì ammesso in caso di sopravvenuta inutilizzabilità dei servizi consortili a seguito di modifica legislativa o di modifica sostanziale del proprio oggetto sociale.

18.2. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente. Il recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

18.3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2473, comma 3 del codice civile.

18.4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso stesso effettuata alla Società e può anche avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2473 comma 4 del codice civile.

18.5. Nel caso in cui, a seguito del rimborso della quota del socio receduto effettuato dalla Società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione del rimborso, dovranno procedere, proporzionalmente alle quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo legale ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

19. Esclusione del socio

19.1. E' escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466, terzo comma del codice civile.

19.2. Non è consentita la vendita all'incanto della quota del socio moroso.

19.3. Il socio può essere escluso per giusta causa anche qualora gli sia stato revocato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte della competente Autorità d'Ambito e non abbia proceduto tempestivamente al recesso. Il socio può essere, altresì, escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando non possa essere più utilizzatore dei servizi che costituiscono lo scopo della società consortile.

19.4. L'esclusione del socio è approvata dall'assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi del precedente punto 14.

19.5. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa, al quale spetta, comunque, il diritto di intervento all'assemblea, pur non avendo diritto di voto.

19.6. La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine il socio escluso può proporre opposizione al tribunale competente affinché si pronunci in merito all'esclusione. La proposizione dell'opposizione sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società è costituita da due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su istanza dell'altro socio.

19.7. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

20. Bilancio – Utili – Ripartizione spese di gestione

20.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti

formalità rispettando le vigenti norme di legge.

20.3. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

20.4. Essendo la società costituita per finalità consortili e non avendo scopo di lucro, gli utili annuali non possono essere distribuiti, nemmeno in forma indiretta. Fermo detto vincolo, essi sono destinati in conformità della legge e delle deliberazioni dell'Assemblea che approva il bilancio.

Le spese di gestione e le spese generali, nonché l'ammortamento di tutte le altre spese ed utilità pluriennali sono ripartiti tra i soci in proporzione all'effettivo utilizzo dei servizi della società consortile secondo i criteri stabiliti dall'organo amministrativo a norma del precedente punto 9.

L'organo amministrativo approva la ripartizione delle spese e determina le modalità dei versamenti. Le spese degli impianti e di gestione presso i singoli soci saranno a carico degli stessi.

21. Scioglimento e liquidazione

21.1. La Società si scioglie per le cause di legge nonché in caso di recesso di soci rappresentanti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

21.2. In caso di scioglimento anticipato volontario o di causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 del codice civile o disposta da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea, previo accertamento ove necessario del verificarsi della causa di scioglimento, delibera con la maggioranza prevista dal precedente punto 14:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

21.3. In assenza di disposizioni circa i poteri dei liquidatori trova applicazione il primo comma dell'art. 2489 del codice civile.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea.

22. Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni contenute nel codice civile in materia di società consortile a responsabilità limitata, in particolare, le disposizioni che, all'interno del Codice Civile, disciplinano i principi generali in materia di consorzi e di società consortili con adattamento formale alla struttura adottata della Società a responsabilità limitata, ovvero, in difetto di quest'ultima normativa, facendo riferimento a quella dettata per la Società per azioni, in quanto compatibile.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Trolese

